

Polizza Infortuni

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Infortuni Correntisti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza, riservata ai clienti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, tutela i correntisti in caso di Infortuni che causino Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Infortuni:** la polizza assicura contro gli Infortuni che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva:
 - **Morte:** indennizza la somma assicurata agli eredi in parti uguali nel caso in cui l'Infortunio abbia come conseguenza il decesso dell'Assicurato;
 - **Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%:** prevede un indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, in caso di Invalidità Permanente che sia conseguenza di Infortunio;

che sopravvengano non oltre un anno da quello in cui si verifica l'evento.

L'assicurazione è operante sia per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante lo svolgimento dell'attività professionale (Infortuni Professionali) sia durante lo svolgimento di ogni altra attività di carattere non professionale (Infortuni Extraprofessionali).

L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare, in tempo di pace e in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni. Sono inoltre compresi nella garanzia anche gli Infortuni derivanti da:

- ✓ Uso e guida di autoveicoli e motoveicoli in genere e di natanti da diporto;
- ✓ Uso, in qualità di passeggero, di natanti che non siano da diporto nonché di velivoli ed elicotteri, in servizio pubblico di linee regolari compresi i voli "charter" o straordinari compiuti su aeromobili esercitati da società di traffico aereo regolare;
- ✓ Esercizio di tutti gli sport fatti salvi quelli esplicitamente esclusi in polizza;
- ✓ Partecipazione a corse podistiche, gare bocciofile, pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis, gare o partite aziendali, interaziendali ed aventi carattere ricreativo;
- ✓ Tumulti popolari, aggressioni ed atti violenti che abbiano anche movente politico sociale a cui l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- ✓ Asfissia causata esclusivamente da subitanea fuga di gas e vapori;
- ✓ Eventi causati da malessere non dovuto ad abuso di alcolici o psicofarmaci oppure ad uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché da colpi di sole e di calore o da influenze termiche.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Infortuni** – Sono esclusi:
 - Gli Infortuni che derivano da guerra, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, così come di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - Gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in stato di malore o incoscienza dovuti a condizione qualificatamente patologica, in stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti a proprie azioni delittuose e a partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'Assicurato stesso per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
 - Le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere, la malaria e altre manifestazioni morbose da punture di insetti, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
 - Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV).
 - Non sono inoltre comprese in garanzia le persone che presentano invalidità permanente con grado pari o superiore al 60% non dovuta da Infortunio.

L'assicurazione, di conseguenza, cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Sono altresì esclusi:

- ✗ L'uso in qualità di passeggero o la guida di ogni altro mezzo aereo e subacqueo differente rispetto a quelli esplicitamente ricompresi in polizza;
- ✗ L'esercizio dei seguenti sport: speleologia, ascensioni aeree, volo a motore o a vela, paracadutismo.
- ✗ Per tutti gli sport è esclusa la partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Infortuni

- ! La convenzione collettiva è stipulata dal Contraente per conto dei propri clienti intendendosi per tali limitatamente le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, titolari di rapporti di conto corrente attivi e/o passivi, in euro e valuta estera, intrattenuti con la Banca Contraente.
- ! L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni. Qualora si verifichi il raggiungimento dell'80° anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
- ! Per i bambini di età inferiore ai 10 anni l'assicurazione è prestata esclusivamente per il caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%. Al compimento del 10° anno di età l'assicurazione di cui sopra sarà convertita nella normale assicurazione come per tutti gli altri titolari dei vari rapporti.
- ! L'eventuale indennizzo per Infortuni verificatisi all'estero verrà comunque liquidato in Italia e in euro e l'accertamento dell'eventuale invalidità permanente verrà fatto al rientro in Italia dell'Assicurato. Nel caso in cui le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere pericoloso o precario o molto disagiata il suo rientro in Italia la società assicuratrice si adopererà per ottenere l'efficiente collaborazione della Compagnia di proprio gradimento operante all'estero; in tal caso l'accertamento potrà essere fatto nel paese estero ove l'Assicurato si trovi.
- ! L'indennità per il caso di Invalidità Permanente non è cumulabile con quella per il caso Morte.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il mondo intero esclusi i territori che si trovano in stato di guerra dichiarata e non dichiarata.



Che obblighi ho?

- I premi devono essere versati alle scadenze pattuite
- Se in corso di copertura assicurativa modifichi la tua condizione occupazionale originaria, devi darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia. Eventuali mutamenti occupazionali che possono comportare un aggravamento del rischio, se non comunicati alla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, fermo restando il diritto di recesso dell'Impresa nei termini previsti.
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Devi immediatamente comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- Devi fornire alla Compagnia eventuale documentazione medica richiesta.



Quando e come devo pagare?

- Il primo premio viene versato contestualmente all'accensione del c/c. I termini per il pagamento delle rate di premio annuali successive alla prima si intendono fissati in 30 giorni.
- Il premio annuale per ogni singolo Assicurato è pari a €6,20 comprensivi di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto è stipulato per la durata di un anno.
- L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato sul modulo di adesione (giorno di accensione del rapporto) a condizione che sia stato pagato il premio assicurativo e termina alle ore 24:00 dell'anno successivo.
- In caso di estinzione del singolo rapporto la garanzia cessa alle ore 24:00 del giorno precedente a quello di estinzione senza restituzione del premio.